

COMUNE DI RIO SALICETO

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA URBANA E RURALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 64 DEL 24/11/03

INDICE

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1: FINALITA'
- ART. 2: FUNZIONI DI POLIZIA URBANA E RURALE
- ART. 3: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART. 4: SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- ART. 5: LUMINARIE
- ART. 6: ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI
- ART. 7: ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO

TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART. 8: MARCIAPIEDI E PORTICI
- ART. 9: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE
- ART.10: OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI
- ART.11: PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO
- ART.12: NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO
- ART.13: SGOMBERO NEVE
- ART.14: RAMI E SIEPI
- ART.15: PULIZIA FOSSATI
- ART.16: PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI
- ART.17: PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI
- ART.18: ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI

TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- ART.19: RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI
- ART.20: OGGETTI MOBILI
- ART.21: OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIAURA SVOLTE ALL'APERTO
- ART.22: ACCENSIONE DI FUOCHI
- ART.23: UTILIZZO DI STRUMENTI MUSICALI
- ART.24: SALVAGUARDIA DELLE SIEPI SPONTANEE E DELLE SPECIE ARBOREE AUTOCTONE
- ART.25: BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI
- ART.26: USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO
- ART.27: TRATTAMENTI CON PRESID SANITARI
- ART.28: DEPOSITI ESTERNI
- ART.29: SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE

TITOLO 5 : ANIMALI

- ART.30: ANIMALI DI AFFEZIONE
- ART.31: CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI
- ART.32: CANI
- ART.33: DETENZIONE DI ANIMALI DA REDDITO O AUTOCONSUMO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

TITOLO 6 : DISPOSIZIONI VARIE

- ART.34: TARGHETTA DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
- ART.35: RACCOLTE DI MATERIALI PER BENEFICENZA
- ART.36: ACCATTONAGGIO
- ART.37: ARTISTI DI STRADA
- ART.38: DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO
- ART.39: BALNEAZIONE
- ART.40: CONTRASSEGNI DEL COMUNE

TITOLO 8 : DISPOSIZIONI FINALI

- ART.41: ABROGAZIONI DI NORME
- ART.42: NORMA FINALE

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 : Finalità

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonchè in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio sia nel centro abitato che al di fuori di esso, salvo diversa disposizione specifica.
- 3) Per i casi disciplinati dal presente regolamento sono fatte salve le fattispecie sanzionatorie eventualmente previste da norme di legge.
- 4) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale.

Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana e Rurale

- 1) Le funzioni amministrative di polizia urbana e rurale concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

Art. 3 : Accertamento delle violazioni

- 1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
- 2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dal regolamento comunale sulla applicazione delle sanzioni amministrative..
- 3) Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 4 : Spazi ed aree pubbliche

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
- 2) Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità, salvo vi sia stata apposita autorizzazione per l'utilizzo dell'area pubblica.
- 3) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 5 : Luminarie

1. Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima dell'inizio della iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà.
E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un consenso della proprietà.
3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedisti.
4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.
5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
6. Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50 a € 300 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 6 : Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

- 1) Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata.
- 2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Art. 7 : Atti vietati su suolo pubblico

- 1) Sul suolo pubblico è vietato:
 - a) lavare i veicoli;
 - b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;

- c) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
 - d) bivaccare o sdraiarsi: nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
 - e) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - f) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
 - g) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti.
- 2) E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici pubblici o aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire, scrivere sui muri e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
 - 3) La violazione di cui al comma 1, punto f), comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;
 - 4) La violazione di cui al comma 2, comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;
 - 5) Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, fatta salva la segnalazione alla autorità giudiziaria in caso di comportamenti costituenti illecito penale ai sensi delle disposizioni vigenti.

TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 8 : Marciapiedi e portici

- 1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti: a) Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale; b) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.
- 2) Non si possono percorrere marciapiedi e portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
- 3) Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 9 : Manutenzione degli edifici e delle aree

- 1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici visibili dalla pubblica via sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

- 2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
- 4) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
- 5) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
- 6) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
- 7) I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere ad estirpare l'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.
- 8) Le violazioni di cui ai commi 1), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 9) Le violazioni di cui ai commi 5), 6) e 7) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 10) La violazioni di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00.

Art. 10 : Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

- 1) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
- 2) Le operazioni di cui al primo comma devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con strumenti muniti di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.
- 3) Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 11 : Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano

- 1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
 - b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - c) spostare dallo loro collocazione panchine, rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere ;
 - d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, o su alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea rilasciata dal Comune per i messaggi non commerciali. La collocazione di tali oggetti sui pali della segnaletica stradale è sempre vietata.
- 2) Su edifici privati esterni al centro storico, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi

esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;

- 3) Sui cancelli e le recinzioni che si affacciano sulle strade e le piazze, è vietata l'installazione di siepi plastificate o teli ombreggianti, ad eccezione delle recinzioni temporanee relative ai cantieri di opere edilizie in corso.
- 6) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino, fatta salva la segnalazione alla autorità giudiziaria in caso di comportamenti costituenti illecito penale ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 12 : Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1) Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, all'art. 13 del Regolamento Comunale del mercato settimanale e all'art. 50 del Regolamento Comunale dei Servizi di Gestione e Smaltimento dei rifiuti urbani, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
- 2) Fermo restando quanto previsto al successivo art.17 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
- 3) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 13 : Sgombero neve

- 1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
- 2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
- 3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
- 4) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
- 5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
- 6) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
- 7) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 6) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

- 8) Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 14 : Rami e siepi

- 1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
- 2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
- 3) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
- 4) Le siepi vive ubicate in corrispondenza di curve o di intersezioni non devono superare l'altezza di cm. 70 dal piano stradale o comunque devono essere mantenute ad una altezza tale affinché non sia impedita o limitata la visuale alla circolazione stradale.
- 5) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 15 : Pulizia fossati

- 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti gli aventi un diritto reale di godimento su aree agricole e/o edificate del territorio Comunale, devono mantenere in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza i fossi, i canali di scolo, le condotte dei corsi d'acqua tombati e i canali di irrigazione, adiacenti le strade, nonché quelli interpoderali quando siano essenziali al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque.
- 2) Conseguentemente gli obbligati, come sopra individuati e ciascuno nei limiti del fronte di propria pertinenza, con l'esclusione per i soli canali iscritti nell'elenco delle acque pubbliche, il mantenimento della cui efficienza idraulica resta a carico delle competenti Autorità Pubbliche, devono provvedere almeno due volte all'anno e precisamente dal 15 aprile al 15 maggio e dal 01 ottobre al 31 ottobre di ogni anno, ma, se necessario, anche con maggior frequenza, alle seguenti operazioni:
 - a) Accurata e completa pulizia dei fossati, procedendo alla rimozione anche della vegetazione sfalciata o trinciata giacente sulle rive e/o sul fondo. E' comunque obbligatoria la pulizia ogni qualvolta vi sia una crescita della vegetazione tale da ostacolare la visibilità stradale ed il libero deflusso delle acque.
 - b) Manutenzione delle sponde e del fondo dei corsi d'acqua in modo da impedire il franamento del terreno e di mantenere l'originaria pendenza di flusso.
 - c) Mantenere in efficienza le condotte dei corsi d'acqua tombati.
 - d) Effettuare ogni altra operazione finalizzata al ripristino di tutte le condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza dei corsi d'acqua sopra elencati.
- 3) L'eliminazione della vegetazione dovrà avvenire con i mezzi esclusivamente manuali o meccanici, è pertanto vietata l'eliminazione mediante il fuoco o l'impiego di erbicidi della vegetazione lungo le scarpate, i margini delle strade, i fossi e i canali di qualsiasi tipo.
- 4) Dovrà essere tutelata la vegetazione arborea e arbustiva ripariale che può formare siepe o coltura autoctona, salvo che a seguito di sopralluogo Comunale, venga accertato l'impedimento al corretto deflusso delle acque o alla visibilità stradale.
- 5) L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di provvedere, nei casi di inadempienza, alla esecuzione d'Ufficio dei lavori stessi, con diritto alla rivalsa per

le spese sostenute, ai sensi di legge, senza pregiudizio per l'applicazione delle sanzioni pecuniaria sotto indicate.

- 6) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 83,00 a € 498,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 16 : Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

- 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17 : Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

- 1) Ferme restando le prescrizioni previste per i Pubblici Esercizi dall'art. 48 del Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di gestione rifiuti, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stesso, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 18 : Esposizione di panni e tappeti

- 1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 19 : Ripari ai pozzi, cisterne e simili

- 1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 125,00 a € 498,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 20 : Oggetti mobili

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne il pericolo di caduta.
- 2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
- 3) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.
- 4) La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 21 : Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

- 1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- 2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante
- 3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
- 4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 22 : Accensioni di fuochi

- 1) E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel Centro Abitato compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. Per i terreni coltivati situati all'interno del centro abitato, valgono le norme di cui al successivo punto 2.
- 2) Fuori dal centro abitato è consentito l'accensione di fuochi per l'eliminazione dei rami derivanti dalla potatura della vite, di erba o foglie secche, a condizione che il fumo prodotto non invada le abitazioni vicine o le strade e che il fuoco si trovi ad una distanza di almeno 150 metri dalle strade e 100 metri dalla abitazione più vicina.
- 3) E' comunque vietato accendere fuochi per eliminare la vegetazione presente nelle rive dei fossati.
- 4) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
- 5) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 7) Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 23 : Utilizzo di strumenti musicali

- 1) Fatto salvo quanto previsto nell'apposito regolamento sulle attività rumorose, negli spazi ed aree di cui all'art. 1, e' vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 24,00 alle ore 7,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
- 2) Dalle ore 24,00 alle ore 07,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
- 7) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite, fatta salva la segnalazione alla autorità giudiziaria in caso di comportamenti costituenti illecito penale ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 24 : Salvaguardia delle siepi spontanee e delle specie arboree autoctone

- 1) Fermo restando quanto previsto dalle norme di cui alla L.R. N. 2 del 24.01.1977, su tutto il territorio comunale è vietato il taglio drastico o l'estirpazione di tutte le siepi spontanee autoctone esistenti, tre le quali, a titolo esemplificativo si indicano le seguenti:
 - Biancospini (*Crataegus oxyacantha*)
 - Olmo campestre (*Ulmus campestris*)
 - Corniolo sanguinello (*Cornus mas*)
 - Sambuco nero (*Sambucus Nigra*)
 - Prugnolo (*Prunus Spinosa*)
 - Vimine (*Salix viminalis*)
 - Carpino Bianco (*Carpinus Betulus*)
 - Rosa Canina (*Rosa sempervirens*)
 - Fusaggine (*Euonymus europaeus*)
- 2) Sono ammessi in corrispondenza di curve ed incroci tagli correttivi esclusivamente per garantire la visibilità e la sicurezza stradale.
- 3) Eventuali interventi di estirpazione o potatura ritenuti indispensabili potranno essere autorizzati previa richiesta da presentare al Comune.
- 4) E' vietato, su tutto il territorio comunale, effettuare tagli o potature sulle seguenti specie di esemplari arborei autoctoni che superano i 20 cm. di diametro del tronco ad un metro di altezza dal terreno:
 - a) Farnia (*Quercus Robur*)
 - b) Rovere (*Quercus Petrae*)
 - c) Olmo (*Ulmus Minor*)
- 5) E' inoltre vietato l'abbattimento o l'estirpazione di tutte le specie arboree di notevole interesse ambientale, storico o naturalistico.
- 6) In deroga a tali divieti, che rimangono tassativi, possono essere effettuati, sulle essenze sopra elencate, interventi ritenuti indispensabili, previa richiesta di autorizzazione da presentare al Comune. L'asportazione di rami secchi non necessita di alcuna autorizzazione.
- 7) Le violazioni di cui ai commi 1), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 .

Art. 25 : Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

- 1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00 e fino alle ore 07,00 del giorno successivo.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il funzionamento.

Art. 26 : Uso dei dispositivi antifurto

- 1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
- 2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
- 3) Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
- 4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00 .

Art. 27 : Trattamenti con presidi sanitari

- 1) E' fatto divieto di effettuare trattamenti antiparassitari e diserbanti con mezzi meccanici ad aereoconvezione (atomizzatore con ventola ad aria forzata in funzione) all'interno delle aree urbanizzate nonché nelle fasce perimetrali:
 - a) di raggio di metri 20 attorno ad insediamenti abitativi, scuole, asili, spazi ricreativi per l'infanzia;
 - b) di raggio di 10 metri da strade di pubblico passaggio;
- 2) Nelle fasce di cui al punto a) i trattamenti devono essere effettuati:
 - con lancia a mano o con barra irrorante a bassa pressione;
 - in prossimità di scuole, asili, spazi ricreativi per l'infanzia i trattamenti devono essere effettuati negli orari di chiusura di tali strutture;
- 3) Nelle fasce di cui al punto b) i trattamenti devono essere effettuati con lancia a mano, con barra irrorante a bassa pressione, con atomizzatore con solo ugelli spruzzatori e senza ventola d'aria forzata in funzione;
- 4) In ogni caso l'operatore dovrà evitare, irrorando colture, che siano toccate, dalla nube contenente il presidio, strade, persone, animali domestici o veicoli.
- 5) Nelle aree urbanizzate e nelle fasce perimetrali più sopra citate è fatto divieto di effettuare trattamenti antiparassitari e diserbanti con l'uso di presidi sanitari appartenenti alla I e II classe tossicologica di cui al D.P.R. 2.8.1968 n. 1255 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 28 : Depositi esterni

- 1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
- 2) E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 29 : Sosta o fermata di veicoli a motore

- 1) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 157 comma 2° del codice della Strada, è fatto divieto a tutti i conducenti o proprietari di veicoli a motore parcheggiati in area privata di tenere acceso il motore, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.
- 2) La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutti i veicoli, siano essi a ciclo Otto (con accensione comandata) che a ciclo Diesel.
- 3) La disposizione di cui al comma 1 non si applica durante le fasi di riparazione degli autoveicoli limitatamente agli spazi dell'officina meccanica, e nello svolgimento di attività ove l'accensione del motore è indispensabile per consentire il funzionamento di apparati idraulici, o di altra natura tecnica, del veicolo medesimo e strettamente necessari all'attività svolta in quel momento.
- 4) La violazione di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 100,80.

TITOLO 5 : ANIMALI

Art. 30: Animali di affezione

- 1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- 2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico - sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
- 3) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 31 : Custodia e tutela degli animali

- 1) Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo;
 - b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;
 - d) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.

- 2) I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
- 3) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 4) La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00.

Art. 32 : Cani

- 1) I proprietari di cani, non compresi nell'elenco di cui al comma 2, o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio quando circolano in luogo pubblico o aperto al pubblico. Gli stessi dovranno essere muniti anche di museruola se introdotti in locali pubblici, luoghi molto frequentati od affollati, e sui mezzi di trasporto pubblico;
- 2) I cani di grossa taglia e di indole aggressiva, come indicati nella Ordinanza 9 settembre 2003 del Ministero della Salute, se condotti in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono essere muniti contestualmente del guinzaglio e della museruola.
- 3) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.
- 4) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
- 5) Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 1), 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.
- 7) Le violazioni di cui al comma 2) comportano una sanzione amministrativa da € 83,00 a € 498,00.

Art. 33 : Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

- 1) Ferma restando la normativa degli strumenti urbanistici sulla destinazione d'uso dei locali, nel centro abitato è ammessa la detenzione di animali da reddito o autoconsumo, se non recano disturbo al vicinato. Gli animali devono inoltre essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti.
- 2) L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi

TITOLO 7 : DISPOSIZIONI VARIE

Art. 34 : Targhetta dell'amministratore di condominio

- 1) Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.
- 2) La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, sia realizzata esclusivamente in ottone o pietra.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

Art. 35 : Raccolte di materiali per beneficenza

- 1) Fermo restando quanto stabilito dall'art. 17 del Regolamento comunale sui Rifiuti Solidi Urbani la collocazione di contenitori su aree pubbliche, o private aperte al pubblico, per la raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico od umanitario, è soggetta ad apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale, ed all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.
- 2) Il numero massimo di raccoglitori di cui al punto 1 da posizionare su tutto il territorio comunale è fissato in due unità per ogni Ditta od Ente promotore dell'iniziativa.
- 3) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali, provinciali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
- 4) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento rilasciata dall'Associazione o dall'Ente.
- 5) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.
- 6) La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00.
- 7) Le violazioni di cui ai commi 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 36 : Accattonaggio

- 1) E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 37 : Artisti di strada

- 1) L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto

dell'art. 23 del presente Regolamento, delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.

- 2) L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate dal vigente Regolamento C.O.S.A.P.

Art. 38 : Divieto di campeggio libero

- 1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
- 2) Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. Ai Servizi Tecnologici e della Manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.
- 3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
- 4) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 39 : Balneazione

- 1) Sono interdetti alla balneazione tutti i corsi d'acqua, i bacini ed i canali di irrigazione presenti sul territorio comunale.
- 2) E' inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde dei corso d'acqua o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività.

Art. 40 : Contrassegni del Comune

- 1) E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
- 2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 9 : DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41: Abrogazioni di norme

Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato dalla G.P.A. in data 07/12/1949 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il Regolamento Comunale di Polizia Rurale approvato dalla G.P.A. in data 20/09/1950 sono abrogati,

Vengono inoltre abrogate le seguenti ordinanze sindacali:

- N. 59 del 22/10/2001 sulla pulizia dei fossi;
- N.10 del 14/02/2002, relativamente al divieto di mantenere acceso il motore dei veicoli quando i veicoli stessi non siano in marcia;

Art. 54 : Norma finale

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.